



REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI

(ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al d.lgs.
116/2020 e s.m.i.)

Approvato con delibera di C.C. n° 26 in data 22/7/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/04/2025

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 14/05/2026

Rezzato, Maggio 2026

INDICE

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE	4
ART. 4- RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI	6

Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI	8
ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	8
ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI	8
ART. 8 - LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 9 - DIVIETI	11

Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 10 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.....	12
ART. 11 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	12
ART. 12 - RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	12
ART. 13 - VEICOLI A MOTORE.....	12
ART. 14 - OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI	13
ART. 15 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	13
ART. 16 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO	13
ART. 17 - RIFIUTI CIMITERIALI	15

Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 18 – ZONE E MODALITA'	15
ART. 19 - SERVIZI SPERIMENTALI.....	15
ART. 20 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO	15
ART. 21 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO	15
ART. 22 - CONTENITORI STRADALI	16
ART. 23 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI	16

TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

Art. 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	17
Art. 26 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO.....	17
Art. 27 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA	17
ART. 28 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE	18
ART. 29 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI.	18
ART. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI.....	18
ART. 31 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO.....	19
ART.32 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.....	19

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 33 – CONTROLLI	20
ART. 34 – IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	20
ART. 35 – SANZIONI	20
ART. 36 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI	22

ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
4. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dall'industria alimentare;
- c) *auto compostaggio*: l'auto compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- d) *frazione secca (rifiuto indifferenziato)*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- e) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- f) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- g) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- h) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
- j) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- l) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;

- m) *utenze non domestiche*: le utenze diverse dalle civili abitazioni, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- n) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- r) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- s) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- u) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- v) *centro di raccolta* : area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008;
- w) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- x) *raccolta "porta a porta"*: ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- bb) *CER*: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- cc) *CRS/CNS*: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi;
- dd) *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*: le apparecchiature elettriche ed elettroniche da considerare rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore se ne disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 3– CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati o da raccolta differenziata, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), individuati dall'articolo 4;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od

- aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali rifiuti da costruzione e demolizione da attività edilizia.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso.

4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani individuati dall'articolo 4:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
- b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'articolo 4;

5. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

6. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002;
 - i seguenti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
- b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato

per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

ART. 4– RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta indifferenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come di seguito elencati.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

2. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16.
3. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, integre, che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta, contenitori sul territorio o conferiti direttamente dai residenti al centro di raccolta; delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:
 - frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie
 - vetro
 - legno
 - alluminio
 - altri metalli
 - plastica
 - carta e cartone
 - indumenti e tessili sanitari (solo nel centro di raccolta)
 - rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
 - rifiuti di beni in polietilene (polistirolo da imballaggi)
 - rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come olii minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, rifiuti da modeste opere di costruzione e demolizione e manufatti ceramici, contenitori per vernici, bombolette spray
 - olii e grassi animali e vegetali esausti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - lettiera in sabbia di piccoli animali domestici di affezione
 - medicinali scaduti
 - tubi fluorescenti, neon e simili definite apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate come Sorgenti luminose (R5);
 - oli minerali da utenze non soggette al consorzio obbligatorio degli oli esausti
 - cartucce e toner

- frazione indifferenziata e rifiuti ingombranti.

Per una migliore definizione si rimanda all'allegato n. 1

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio, utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate dall'autorità competente.
2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e i scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone o contenitori appositi, qualora il Comune provveda alla fornitura di contenitori dedicati le utenze dovranno conferire la carta e cartone nell'apposito contenitore. La frazione umida dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili o in carta dedicata e inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) dai rifiuti urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, (anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico).
5. I rifiuti derivanti dalla raccolta di carta, plastica, vetro/alluminio, sfalci, umido e indifferenziato devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che non trovano spazio nei contenitori dedicati o che non permettano la chiusura del coperchio dello stesso contenitore devono essere conferiti presso il Centro di raccolta, ad eccezione delle frazioni umida e indifferenziata.
6. Dall'attivazione del servizio "porta a porta", tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento individuale (sacchi o contenitori) nei quali devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone obbligatoriamente la manutenzione e la pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto riportato nell'allegato
I costi di ulteriori o successive dotazioni, in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o danneggiamento sono definiti all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
7. I contenitori, di cui l'utente è comodatario, devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta (calendario di raccolta) e pubblicizzati sul sito web del comune e presso ulteriori punti di contatto con la clientela, ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico. Le utenze hanno l'obbligo di ritirare i contenitori esposti entro il termine della giornata di raccolta.
8. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità, segnalate dai Servizi sociali in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, apposite soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
9. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei già menzionati programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.
10. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, devono

essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.

11. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto al servizio.
12. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
 - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
13. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il centro di raccolta, di seguito riportate, **per le utenze domestiche** sono stabilite con la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PEF:
 - **Materiale ingombrante**
Il costo dell'esubero della quantità stabilita è definito all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
 - **Rifiuti da costruzione per modeste riparazioni eseguite in economia diretta**
Il costo dell'esubero della quantità stabilita è definito all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
 - **Legno**
Il costo dell'esubero della quantità stabilita è definito all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
 - **carta e cartone**
 - **plastica**
 - **vetro**
 - **metalli**
 - **apparecchiatura elettrica ed elettronica** classificabile nelle seguenti tipologie: Apparecchiature refrigeranti (R1), come frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento; Grandi bianchi (R2), come lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche; TV e monitor (R3), come televisori e monitor di computer; PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro (R4), come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitorici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
 - **apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate come Sorgenti luminose (R5)**, come neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri
 - **barattoli contenenti sostanze pericolose**
 - **bombolette spray**
 - **batterie auto**
 - **pneumatici**
 - **verde e ramaglie**
14. Nel centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nelle piattaforme/centri di raccolta stesse.
15. Gli indumenti smessi ed il tessile della casa (codice CER 200110) devono essere conferiti presso i contenitori posizionati all'interno del centro di raccolta comunale.
16. Il conferimento del rifiuto "verde e ramaglie" presso il centro di raccolta da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
17. 16.1 – Se il rifiuto "verde e ramaglie" viene prodotto presso un'utenza avente posizione TARI attiva nel Comune, il conferimento di tale rifiuto da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" potrà avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al precedente comma 13 e detto conferimento non sarà soggetto ad alcun esborso ulteriore rispetto a quanto dovuto dall'utenza a titolo di TARI. In tal caso al conferimento presso al centro di raccolta dovrà essere presente anche l'utenza del Comune dalla quale origina il rifiuto.
18. 16.2 - Se il rifiuto "verde e ramaglie" NON viene prodotto presso un'utenza avente posizione TARI attiva nel Comune, il conferimento di tale rifiuto da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"

potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ad opera delle sole “attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” che risultano avere un’utenza TARI attiva nel Comune;
- trattandosi di servizio a domanda individuale, lo stesso sarà a titolo oneroso con addebito tariffario da parte del Comune o in alternativa dietro versamento di un corrispettivo in favore del Gestore del servizio. In questo secondo caso previa stipula di apposito contratto, e secondo le tariffe che verranno deliberate annualmente dal Comune;
- in ogni caso nel rispetto degli obblighi sul trasporto dei rifiuti di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e secondo le limitazioni di cui al successivo art. 16.

ART. 8 - LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato delle utenze **non domestiche** con superficie rilevante nell’applicazione della tariffa non inferiore a 1.000 mq, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il parametro Kd applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L’utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestivamente comunicazione al Comune entro il 31 ottobre antecedente all’anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l’utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Il Comune indicherà all’utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio “chi inquina paga”.

ART. 9 - DIVIETI

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
 - i rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
 - le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - i materiali accesi o facilmente infiammabili;
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
2. E’ vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
3. E’ vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cassonetti, i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature; sui contenitori individuali è consentita solo l’apposizione di scritte identificative dell’utente.
4. Ai soggetti non titolari di utenza nel comune ai fini del prelievo sui rifiuti è vietato conferire rifiuti al servizio pubblico, compresi i punti di conferimento fissi o le piattaforme ecologiche/centri di raccolta, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente regolamento.
5. E’ vietato l’abbandono, deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d’acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l’inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

ART. 10- RIFIUTI URBANI, INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - ritiro su chiamata (ove attivato), previo appuntamento, con le modalità concordate col gestore del servizio, nel limite di tre pezzi o di 3 mc; deve essere inoltre osservato un limite di dimensione (mobili smontati lunghezza massima di un lato 2,60 metri corrispondente all'anta di un guardaroba) sia di peso (max 60 kg corrispondente all'elettrodomestico più pesante quale una lavatrice
 - conferimento al centro di raccolta.Il limite quantitativo è definito all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Le utenze **non domestiche, comprese le associazioni che non intervengono su richiesta del Comune** possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento solo presso il centro di raccolta, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto, previo pagamento di un importo definito all'interno del Piano Economico finanziario, (P.E.F.) deliberato dal Consiglio Comunale.
3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile (pile "a bottone" e "stilo") devono essere ritirate dai relativi rivenditori o conferite presso gli appositi contenitori posizionati – in sedi opportune.
 2. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi, previa eliminazione dell'imballaggio esterno, esclusivamente negli appositi contenitori di cui ogni farmacia deve dotarsi oppure nei contenitori posizionati sul territorio comunale e strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
 3. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici), "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati come vernici, inchiostri, adesivi, rifiuti classificati come solventi sono conferiti in modo separato ed esclusivamente presso i centri di raccolta o ove previsto presso l'apposito servizio denominato "Ecomobile o Ecar".
 4. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.
2. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

ART. 12 - RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

1. I rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da piccole opere di manutenzione e riparazione eseguite in economia diretta con esclusione in ogni caso di fibro-amanto, cartongesso ed altri materiali non classificabili inerti (guaine bituminose, ardesiate o simili) **presso utenze domestiche** possono essere conferiti presso il centro di raccolta in maniera differenziata, attestandone in autocertificazione la

provenienza, sino al quantitativo massimo indicato all'articolo 7, comma 13.

ART. 13 - VEICOLI A MOTORE

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti esclusivamente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso il centro di raccolta negli appositi contenitori.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.

ART. 14 - OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta, ovvero presso gli ulteriori punti di raccolta organizzati dal Comune (compreso eventuale servizio con Ecomobile).
2. Gli olii ed i grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande sono rifiuti speciali e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico. In tali casi può essere attivata la raccolta con il Gestore del servizio.”
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 15 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. I rifiuti urbani costituiti da imballaggi secondari e/o terziari devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con la seguente modalità:
 - presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.
 - richiedendo un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza, sulla base di un contratto oneroso con il gestore del servizio

ART. 16 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato riferito a superfici estranee ad utenze aventi posizioni TARI attive nel territorio comunale, prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde, possono essere conferiti al centro di raccolta in maniera differenziata nel rispetto degli obblighi sul documento di trasporto e secondo quanto disposto dal precedente art. 7, commi 13 e 17. **Il conferimento avverrà a titolo oneroso** con addebito tariffario da parte del Comune o in alternativa dietro versamento di un corrispettivo in favore del Gestore del servizio. In questo secondo caso previa stipula di apposito contratto, e secondo le tariffe che verranno deliberate annualmente dal Comune. Per il conferimento ai centri di raccolta è previsto un limite giornaliero pari a 300 Kg ed un limite annuo di 3.000 Kg.
2. Sfalci e potature prodotti **NON** nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde possono essere conferiti in maniera differenziata presso il centro di raccolta solo se derivanti dalle aree verdi delle utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 7, comma 13 che precede.
3. Le sole utenze domestiche possono richiedere di poter fruire del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti di sfalci e potature, se attivato dal Comune. Tale servizio è a titolo oneroso stabilito dal Comune con il Regolamento delle Tariffe.
4. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'auto-compostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione di essersi dotato di specifico contenitore progettato per il compostaggio (composter), alla eventuale restituzione del contenitore adibito al conferimento della frazione umida e

all'accettazione dei controlli che saranno disposti dal comune circa la regolare tenuta e gestione del composte.

5. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:

- evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
- inserire nel composte solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del composte per un successivo riutilizzo a fini agronomici.
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del composte per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

ART. 17 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nelle aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.

I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

TITOLO IV – GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 18 – ZONE E MODALITA'

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale.
2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano anche il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli gestionali.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico, presso il civico dell'utenza, per ottimizzare le operazioni di svuotamento, evitando intralci alla circolazione veicolare, pedonale e terzi, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori sono costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, e permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti sulla viabilità pubblica sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze **non domestiche** possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
7. Il Comune promuove azioni d'intervento fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi per garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.
8. Qualora la raccolta o il trasporto dei rifiuti siano effettuate congiuntamente ad altri Comuni, il soggetto gestore dovrà curare la distinta misurazione e registrazione dei rifiuti raccolti in ogni territorio comunale.

ART. 19 - SERVIZI SPERIMENTALI

1. Il Comune può attivare in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, per perseguire obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti o di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

ART. 20 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, in giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti e comunicati gli orari di conferimento per gli utenti.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
4. In casi particolari il privato in accordo con il gestore del servizio e con il Comune, previo rilascio di autorizzazione scritta può consentire l'accesso ai mezzi d'opera del servizio solo ed esclusivamente per motivate esigenze garantendo il libero accesso.
5. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi manuali o meccanizzati avverrà a richiesta per zone ed orari stabiliti dal Comune. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

ART. 21 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

1. Il gestore del Servizio può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati concordati con la proprietà, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 22 - CONTENITORI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare laddove necessario appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti prodotti all'interno dell'utenza domestica e non domestica per rifiuti ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.
3. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato imbrattarli con scritte affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con attestati di benemerita, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso, oppure con premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
3. Le associazioni possono partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata.
4. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento.

ART. 24 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

ART. 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute

in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3. E' fatto obbligo la pulizia di aree pubbliche e marciapiedi da parte dei proprietari di alberi e siepi posti a confine con suolo pubblico.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
5. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
6. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti e materiale vegetale accumulato con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 26 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.
2. E' compito di tali soggetti raggruppare in maniera differenziata negli appositi contenitori i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e ridurre al minimo il volume. I rifiuti putrescibili (umido) devono essere preventivamente chiusi in contenitori idonei a tenuta in osservanza a quanto previsto dal gestore.
3. Il comune fissa la tariffa per la pulizia delle aree dovuta dai soggetti di cui al comma 1.

ART. 27 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo al momento del rilascio dell'autorizzazione **dovranno versare idonea cauzione**, determinata dal servizio tecnico sviluppo territoriale caso per caso.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Le modalità di pulizia delle aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi saranno concordate con il gestore del servizio pubblico.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 2 e 3.
4. Le associazioni, i gruppi, gli enti e i partiti che intendono organizzare feste, sagre o manifestazioni possono richiedere l'esenzione della tariffa ed ecotassa per lo smaltimento del rifiuto non differenziabile (R.U.R.) nel rispetto del regolamento comunale specifico.
5. Coloro che non intendono avvalersi di quanto suindicato dovranno provvedere in modo autonomo allo smaltimento dei rifiuti secondo il regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti vigente.
6. Le aree utilizzate per il mercato, giornaliero o settimanale, da parte di ambulanti o spuntisti, devono obbligatoriamente essere lasciate pulite al termine della giornata lavorativa, il cui orario è sancito nell'apposito Regolamento.

ART. 28 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE

1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo può essere applicata la sanzione amministrativa.

ART. 29 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune con emissione di relativa sanzione.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
3. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
2. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

ART. 31 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E' fatto divieto di apporre manifesti su qualsiasi posto o struttura non autorizzata.
2. Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, su autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
3. E' vietata la distribuzione di volantini ai passeggeri delle auto durante la sosta e/o la circolazione.
4. E' vietato su tutto il territorio Comunale il lancio di volantini – buoni sconto – biglietti omaggio e materiale simile.
5. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario

potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano purché il destinatario del volantino abbia chiaramente manifestato interesse a ricevere il messaggio pubblicitario.

6. Gli incarichi a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati.
7. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle medesime manifestazioni. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere consegnato nelle mani dei suoli cittadini/utenti che si dimostrino interessati alle manifestazioni.
8. Le ditte incaricate alle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare preventivamente, almeno tre giorni prima, al Comando Polizia Locale la data di inizio di dette operazioni, depositando una copia del volantino; gli incarichi dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

ART.32 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

1. Le persone che conducono cani, cavalli o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad avere idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide ed evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci e conferire il rifiuto nei cestini comunali o presso la propria utenza domestica;
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3 la pulizia è effettuata a cura del comune, con addebito ai responsabili delle spese.
5. Ai sensi dell'art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 il Comune provvede installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
6. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
7. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 33 – CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dagli addetti definiti assistenti ecologici del servizio tecnico sviluppo territoriale nominati con decreto del Sindaco, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio qualora incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze del comando di polizia locale, degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.
3. Potranno essere eseguiti controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, anche in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento e la qualità effettiva del materiale conferito da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio

provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.

5. È lecito l'utilizzo di codici identificativi (codici a barre - QR Code), e di strumentazioni a tecnologia di riconoscimento univoco e automatico (microchip o Rfid) che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto/contenitore non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codici a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
6. L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento, o di particolari tipologie di rifiuti (es. pericolosi) o al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali. Ed altresì ove altri sistemi sono risultati inefficaci.
7. Il Comune, mediante gli organi addetti all'accertamento di cui al comma 1 e con il supporto degli operatori del Gestore, può procedere ad ispezioni selettive del contenuto dei sacchi etichettati come non conformi qualora i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo, nel rispetto delle norme sulla privacy.
8. I verbali di accertamento redatti dal personale del servizio tecnico dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà il successivo iter procedimentale.

ART. 34 – IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 35 – SANZIONI

1. In conformità all'art. 7 bis del D.lgs, 267/200, salvo diversa disposizione di legge, o se non diversamente stabilito così come previsto dal comma due del presente articolo, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Come previsto dall'art. 16 c. 2 della Legge 689/81, così come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, per le violazioni ai regolamenti comunali la Giunta comunale, con apposita deliberazione, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 di cui al precedente comma.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o comportamento o la rimessa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Ecologia che notizierà in merito l'Ufficio di Polizia Locale accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione a carico del trasgressore.

ART. 36 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale e possono subire variazioni nel corso dell'appalto. Gli orari sono esposti all'ingresso del centro di raccolta e sul sito internet del Comune.

ACCESSO

Possono accedere al centro di raccolta soltanto:

- a) i soggetti residenti nel comune dotati apposita di tessera identificativa;
- b) i soggetti non residenti titolari di utenza domestica ubicata nel comune, dotati di apposita tessera identificativa;
- c) i titolari di utenze non domestiche ubicate nel comune dotati di apposita tessera identificativa.
- d) I soli soggetti che devono conferire rifiuti presso il centro.
- e) Enti ed associazioni previo autorizzazione comunale,

RIFIUTI AMMESSI NEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità di indicate:

LEGNO: (es. beni durevoli quali mobili, serramenti, imballaggi). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche) prima di accedere al centro di raccolta.

FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell'olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose.

CARTA E CARTONE: la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata).

VETRO INGOMBRANTE: (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e impianti elettrici degli acquari).

VETRO NON INGOMBRANTE: bottiglie, bicchieri, vasetti. Raccolta analoga al servizio di ritiro "porta a porta";

PLASTICHE DURE: (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film termoretraibile, arredi giardino, giocattoli). Non possono essere conferiti gli imballaggi in plastica e metalli destinati esclusivamente al ritiro "porta a porta".

MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI: (vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in ceramica e porcellana, lavandini e altri sanitari in ceramica). Non sono ammessi manufatti in cemento-amianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti direttamente dall'utenza domestica nella propria abitazione. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche, trattandosi di rifiuti speciali.

SCARTI DI GIARDINAGGIO: (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta "porta a porta"), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la lunghezza di 2 m.

RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili, non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso il Centro di Raccolta e che per loro natura hanno dimensioni rilevanti che non consentono il conferimento nel

contenitore dedicato alla raccolta del residuo. I rifiuti ingombranti devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche) prima di accedere al centro di raccolta.

FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;

LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;

TELEVISORI E MONITOR: I (RAEE – R3): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;

PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ELETTRONICA DI CONSUMO (RAEE – R4): (es. aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitorici, frullatori, computer (unità centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili, giocattoli ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;

SORGENTI LUMINOSE (RAEE – R5): (es. neon, lampade a risparmio, ai vapori ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II Allegato III al D.Lgs. 151/2011;

ACCUMULATORI AL PIOMBO (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

OLI MINERALI (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI e loro contenitori escluse le bombolette spray (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. vernici, mastici, isolanti, tempere, idropitture, acidi, diluenti, inchiostri, diserbanti, antiparassitari, smacchiatori ecc.) I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitori sui quali deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico. I contenitori devono essere sigillati per evitare la fuoriuscita del contenuto. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

BOMBOLETTE SPRAY ETICHETTATE "T" o "F" (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): bombolette piene e vuote di prodotti chimici etichettate con simboli di Tossicità o Infiammabilità). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

CARTUCCE TONER: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI: solo provenienti da utenze domestiche e derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti.

LETTIERA di sabbia per piccoli animali domestici di affezione previa attivazione del servizio presso il Comune;

MEDICINALI scaduti o inutilizzati;

ABITI E TESSILE della casa dismessi

IMBALLAGGI DI POLISTIRENE (c.d. polistirolo)

PNEUMATICI: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI: quali imballaggi composti da diversi materiali accoppiati non separabili (carta, plastica, alluminio ...) e di rilevanti dimensioni che non possono essere conferiti nel contenitore del residuo dedicato alla raccolta porta a porta

PILE STILO

2. Il Gestore in accordo con il Comune, istituisce o potrà istituire la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti quali INDUMENTI SMESSI ecc.

3. I limiti quantitativi dei rifiuti che possono essere conferiti al centro di raccolta sono stabiliti all'art. 7 comma 13 del REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI.

4. Presso il Centro di Raccolta sono istituite, o potranno essere istituite, raccolte differenziate di rifiuti urbani esterni derivanti dall'attività spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, dallo

svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli addetti ai servizi di igiene urbana.

CENTRO DEL RIUTILIZZO

1. In base a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026, il Comune ha individuato apposita area attrezzata adibita alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo.
2. In base a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026, il Comune potrà individuare appositi spazi presso il centro di raccolta da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti devono:

- prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
- conferire le frazioni differenziate, salvo l'umido, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee;
- rispettare le disposizioni eventualmente impartite dagli operatori del servizio;
- consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
- provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;
- conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
- condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi indicati dalla segnaletica;
- impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
- raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di Carico/scarico;
- evitare di ingombrare i dispositivi antincendio e di emergenza;
- in caso di emergenza attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori del Servizio e recarsi presso il punto di raccolta più vicino

DIVIETI:

Agli utenti è vietato:

- conferire rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, e in genere sostanze non conferibili al pubblico servizio;
- fumare e in tenere altri comportamenti;
- scaricare rifiuti fuori dalla Recinzione del centro di raccolta;
- introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nel centro di raccolta.

Restano salve le ulteriori e più puntuali disposizioni del Regolamento comunale di Igiene Urbana e le sanzioni ivi previste.

DEROGHE:

In casi eccezionali per aziende appaltatrici di opere pubbliche su territorio sono concesse deroghe per ingresso al centro di raccolta. La ditta dovrà presentare idonea modulistica e dichiarazione da parte del personale comunale, responsabile dell'appalto al momento dell'ingresso all'operatore.

PRIMA DOTAZIONE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA/STRADALE (ARTICOLO 7, CO. 6)

Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:

- ad ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, verranno consegnati contenitori (contenitori o sacchi) in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani;
- la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore della capacità lt. 50 (o superiori in funzione dell’utente) di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente.	Contenitore della capacità lt. 40 o 120 o 240 o 360 o lt. 1.100 di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente.

FRAZIONE ORGANICA RIFIUTO SOLIDO URBANO (F.O.R.S.U.)	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore da esposizione della capacità lt. 25 (o superiori in funzione dell’utente) di colore marrone e con logo e tag. Eventuale contenitore da sotto-lavello areato colore marrone Prima fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili	Contenitore della capacità lt. 25 o 120 o 240 di colore marrone con logo e tag ed eventuale serratura. Eventuale contenitore da sotto-lavello areato colore marrone Prima fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili
Autocompostaggio domestico	Composter	

CARTA E CARTONE	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore della capacità lt. 50 di colore bianco con logo e tag.	Contenitore della capacità lt. 120 o 240 o 360 o 1.100 di colore bianco con logo ed eventuale serratura.

PLASTICA	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo e tag.	Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo e tag. <u>O in alternativa</u> Contenitore della capacità lt. 240 o 360 o 1.100 di colore giallo con eventuale serratura.

VETRO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore della capacità lt. 30 di colore verde con logo e tag.	Contenitore della capacità lt. 30 o 40 o 120 o 240 di colore verde con logo e tag ed eventuale serratura.

SCARTI VEGETALI (VERDE)	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore della capacità lt 120 e lt. 240 di colore verde (o altro) con logo e tag RFID associato ai dati dell'utente.	Contenitore della capacità lt 120 e lt. 240 di colore verde (o altro) con logo e tag RFID associato ai dati dell'utente.

TESSILI SANITARI	Utenze domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Sacchi in polietilene della capacità lt. 40 di colore blu semitrasparente e con logo.

LETTIERA PICCOLI ANIMALI	Utenze domestiche
Servizio facoltativo	Sacchi in polietilene della capacità lt. 40 di colore rosso semitrasparente e con logo da conferire al centro di raccolta. Gli svuotamenti contribuiscono alla quantificazione del RUR